



Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

COMUNICAZIONE n. 35/23

Oggetto: chiarimenti in merito alla verifica dei dipendenti e collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi in ordine all'assolvimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

L'Organismo (di seguito anche "OAM"), nell'ottica di garantire il rispetto da parte dei soggetti iscritti di quanto previsto dall'art. 128-*novies*, comma 1, del Testo Unico Bancario (di seguito, T.U.B.) con particolare riferimento all'obbligo degli stessi di assicurare che i propri dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico curino l'aggiornamento professionale, ritiene opportuno precisare quanto segue.

Come è noto, l'art. 128-*novies*, comma 1, del TUB prevede che *"Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico [...], e curino l'aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies"*.

Quanto al controllo dell'aggiornamento professionale dei dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico, gli iscritti sono tenuti – entro sessanta giorni dall'instaurazione del rapporto di collaborazione – a verificare il pregresso assolvimento del predetto obbligo per l'ultimo biennio utile di aggiornamento, concluso ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Circolare 19/14, ove richiesto. Resta ferma la responsabilità dell'intermediario del credito che ha cessato il precedente rapporto di collaborazione per il mancato controllo del collaboratore di cui si è avvalso.

A tal proposito, si precisa che – in caso di accertato inadempimento per il biennio sopra indicato – il collaboratore è tenuto ad assolvere l'obbligo di aggiornamento



professionale relativo al biennio precedente nel termine di ulteriori sessanta giorni dall'accertamento.

Diversamente, i dipendenti e collaboratori, sono tenuti a sostenere nuovamente la prova valutativa in caso di inadempimento, anche parziale, del predetto obbligo protrattosi per due bienni consecutivi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Circolare Oam n. 22/15; fermo l'obbligo di aggiornamento professionale a seguito del conseguimento della prova.

L'eventuale accertamento di tale inadempimento comporterà l'avvio di una procedura sanzionatoria verso la società per mancato controllo sui collaboratori *ex art. 128-novies* T.U.B. nonché la cancellazione del nominativo del collaboratore dall'elenco comunicato dall'iscritta, per perdita di efficacia della prova.

Infine, si evidenzia che l'Organismo non prenderà in considerazione attestati trasmessi in formato editabile o modificabile come previsto dalla Circolare OAM n. 19/14.

Roma, li 26 ottobre 2023

Il Presidente OAM
F.to Francesco Alfonso

Visto del Direttore Generale
F.to Federico Luchetti